



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

AVVOCATURA

Assunto il 12/02/2025

Numero Registro Dipartimento 365

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1870 DEL 12/02/2025

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: AFFIDAMENTO AL SIG.LUPICA GIOVANNI INCARICO DI COLLABORAZIONE IN
FORMA GRATUITA, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, D.L. N. 95/2012, COME MODIFICATO
DALL'ART.6 D.L. N. 90/2014.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COORDINATORE REGGENTE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante *“Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla *“separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”* come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000;

VISTA la l. reg. 23 dicembre 2024, n. 41 (Legge di stabilità regionale 2025);

VISTA la l. reg. 23 dicembre 2024, n. 42 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 27 dicembre 2024, recante: *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 27 dicembre 2024, recante: *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 665 del 14/12/2022 di Approvazione Regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022, avente ad oggetto *“il Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta regionale”*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024 di approvazione del regolamento n. 11 del 24/10/2024 avente ad oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”*;

PREMESSO CHE

- il Sig. Giovanni Lupica, inquadrato come categoria C, nel profilo professionale di Istruttore, in servizio presso l'Avvocatura Regionale, è stato collocato in quiescenza a far data dal 01/02/2021;

- si ravvisa nuovamente la necessità di avvalersi del supporto a titolo gratuito da parte del Sig. Giovanni Lupica, con il compito di affiancare il Coordinatore e altro dipendente da individuare successivamente, per assicurare il trasferimento delle competenze ed esperienze maturate, garantendo la continuità nella gestione, considerate la specificità delle funzioni di competenza dell'Avvocatura Regionale e la professionalità acquisita dal dipendente oggi in pensione, il quale, nel corso della sua carriera, ha sempre garantito in maniera efficace e costante tutti gli adempimenti assegnati e possiede specifiche conoscenze ed informazioni storiche non rinvenibili tra il personale attualmente in servizio, con particolare riferimento alla gestione dei procedimenti afferenti ai pignoramenti e degli atti giudiziari in entrata ed in uscita;

PRECISATO che il supporto professionale richiesto consiste in attività di affiancamento per come disciplinato nello schema allegato (A) al presente Decreto;

VISTI:

- l'art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135, così come modificato dall'articolo 6 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, l. 7 agosto 2015, n.124 che recita: *“9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le*

collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia."

- la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante ad oggetto *"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90"* (Registrata dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2015, Reg. ne. Prev. n. 152), che, nel fornire chiarimenti, al paragrafo 6, in merito agli *"Incarichi gratuiti"* conferibili a soggetti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, d.l. n. 95 del 2012 e s.m.i., ha specificato che la *ratio* di detta previsione normativa è quella di "consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno. (...) In considerazione del fine della disposizione, dettata nell'interesse dell'amministrazione piuttosto che del soggetto in quiescenza, le amministrazioni conferiranno gli incarichi in esame di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità degli interessati, e non su domanda degli interessati stessi.(...) le modifiche intervenute chiariscono ulteriormente le modalità cui devono attenersi le pubbliche Amministrazioni nel caso di conferimento di incarichi, a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza;

- la Circolare n. 4 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con oggetto *"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014"* (Registrata dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2015, Reg.ne Prev. n. 3017) Prot. n. DFP 0062680 del 10/11/2015", che chiarisce che, nel caso di incarico svolto in forma gratuita da personale posto in quiescenza, il limite annuale di durata del rinnovo o proroga degli incarichi precedentemente assegnati, si applica solo ad incarichi Dirigenziali o direttivi, mentre non è più operante ad incarichi svolti in forma gratuita ed aventi caratteristiche di collaborazione, per come specificatamente indicato al punto 5 che espressamente riporta : *"Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità"*;

ACQUISITA la disponibilità del Sig. Giovanni Lupica a ricoprire l'incarico di collaborazione, in forma gratuita, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 e dall'articolo 17, comma 3, l. 7 agosto 2015, n.124 in favore dell'Avvocatura Regionale;

PRECISATO CHE, ai sensi del vigente testo dell'art. 5, comma 9, d.l. n.95/2012, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 90/2014 ed ulteriormente modificato con l. 7 agosto 2015, n. 124, nonché ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4/2015, l'incarico di collaborazione da conferire al Sig. Giovanni Lupica è:

- temporaneamente disposto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, per la durata di mesi 12, fatto salvo il recesso anticipato di una delle parti, da comunicare con un preavviso di giorni dieci;
- gratuito, poiché è previsto il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute;
- regolato da un apposito disciplinare, come da schema allegato (All. A);
- la responsabilità civile verso terzi è posta a carico dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO CHE

- il rapporto di collaborazione verrà esercitato per un periodo di mesi 12, con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
- il presente provvedimento non comporta alcun inserimento del Sig. Giovanni Lupica nell'organizzazione e nelle attività di gestione dell'Ente, restando inteso che le funzioni svolte dallo

stesso verranno espletate a supporto e collaborazione dell'Avvocatura Regionale, non comportando vincolo di orari e/ di presenza prestabilita;

- il sig. Giovanni Lupica svolgerà la propria prestazione lavorativa secondo le effettive esigenze amministrative presso la sede dell'Avvocatura, sita in Catanzaro al viale Europa – Germaneto;
- l'importo massimo complessivo di € 8.000.00 (ottomila/00) che la Regione Calabria riconoscerà al collaboratore volontario per l'eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate dovrà rientrare nel *plafond* riferito all'anno 2025 assegnato all'Avvocatura dal Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale, che graverà sul capitolo U0100310401;
- il Sig. Giovanni Lupica sarà tenuto ad attenersi, nell'espletamento dell'incarico, al Codice di Comportamento della Regione Calabria approvato con deliberazione n. 25 del 31.10.2018 e al PTPCT;

VISTO il Decreto del Presidente della G. R. n. 55 del 24 settembre 2024 con il quale la sottoscritta, avv. Angela Marafioti, è stata nominata Coordinatore Reggente dell'Avvocatura regionale;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto riporta la firma del solo Coordinatore per i motivi esposti nella nota prot. n. 191005 del 10/06/2020 di questa Avvocatura;

DECRETA

DI DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;

DI AFFIDARE al Sig. Giovanni Lupica, già dipendente regionale di ruolo, collocato in quiescenza a far data dall'1 febbraio 2021, un incarico di collaborazione in forma gratuita, della durata di mesi 12 con decorrenza dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. n.95/2012, come modificato dall'art. 6 d.l. 24 giugno 2014 n. 90, con l'Avvocatura Regionale;

Di APPROVARE il disciplinare di incarico Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di STABILIRE CHE:

- il rapporto di collaborazione verrà esercitato per un periodo di mesi 12, con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
- che il presente provvedimento non comporta alcun inserimento del Sig. Giovanni Lupica nell'organizzazione e nelle attività di gestione dell'Ente, restando inteso che le funzioni svolte dal Sig. Giovanni Lupica verranno espletate a supporto e collaborazione dell'Avvocatura Regionale, non comportando vincolo di orari e/ di presenza prestabilita;

DI DARE ATTO che le somme eventualmente dovute a titolo di rimborso delle sole spese vive, nel limite massimo di € 8000,00 (ottomila/00), graveranno sul *plafond* relativo al trattamento di trasferta e rimborso spese assegnato a questa Avvocatura per l'anno 2025;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al soggetto interessato, al Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*" ed al Settore "*Gestione Economica e Previdenziale del Personale*";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della l.reg. 11/2011, nonché alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della l. reg. n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice competente nei termini di legge.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente

Avv. Angela Marafioti

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 365 del 12/02/2025

AVVOCATURA

OGGETTO AFFIDAMENTO AL SIG.LUPICA GIOVANNI INCARICO DI COLLABORAZIONE IN FORMA GRATUITA, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9, D.L. N. 95/2012, COME MODIFICATO DALL'ART.6 D.L. N. 90/2014.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 12/02/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)